

I Dossier Fiscali

**Schema di Decreto Legislativo in materia di
semplificazioni fiscali**
- Le misure fiscali d'interesse -

Luglio 2014

pag. 1

SOMMARIO

Introduzione del Modello 730 precompilato dal 2015 (artt.1-9)	3
Detrazione del 65% - Eliminata la Comunicazione per i lavori pluriennali (art.13)..	4
Modifiche alle procedure per i rimborsi del credito IVA (art.14)	5
Concessioni per la costruzione di opere pubbliche – Novità (art.26).....	7
Nuova definizione di “abitazione di lusso” (art.33)	7

Introduzione del Modello 730 precompilato dal 2015 (artt.1-9)

L'art.1 dello Schema di D.Lgs. "*Semplificazioni fiscali*" stabilisce che, a decorrere dal 2015 ed in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile, in via telematica, entro il 15 aprile di ciascun anno, la dichiarazione dei redditi (Modello 730) precompilata in favore dei soggetti titolari di redditi di pensione e di lavoro dipendente ed assimilati¹.

I contribuenti potranno ricevere la dichiarazione accedendo direttamente ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il proprio sostituto d'imposta o un CAF. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate verranno stabilite le modalità tecniche per consentire al contribuente, ovvero agli altri soggetti a ciò autorizzati, di accedere alla dichiarazione precompilata.

La dichiarazione precompilata può essere accettata, ovvero modificata, dal contribuente prima della sua presentazione al CAF o al professionista abilitato.

In particolare, ove il Modello 730 precompilato **accettato e presentato senza modifiche**, l'art.5 del medesimo Schema di D.Lgs. prevede alcune disposizioni di favore, quali:

- la **limitazione** dei **controlli formali** sui dati della dichiarazione².

Diversamente, nell'ipotesi di **presentazione** della **dichiarazione** dei redditi **precompilata**, sulla quale sono state eseguite **modifiche** che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, **non opera la predetta limitazione** dei **controlli formali** sui dati della dichiarazione³;

- l'ottenimento, con le **modalità ordinarie**, dei **rimborsi IRPEF superiori a 4.000 euro**, in presenza di detrazioni per carichi di famiglia, ovvero di eccedenze derivanti da precedenti dichiarazioni⁴.

In ogni caso, resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione compilata autonomamente, ossia senza tener conto di quella messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e, in questo caso, opereranno le regole ordinarie sia per i controlli formali, che per l'erogazione degli eventuali rimborsi superiori a 4.000 euro.

¹ Si tratta dei soggetti indicati agli artt.49 e 50, co.1, lett. a, c, c-bis, d, g, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i, ed l, del D.P.R. 917/1986 – TUIR.

² In caso di presentazione della dichiarazione precompilata, il controllo non si effettua sui dati forniti con le certificazioni da parte dei sostituti d'imposta e su quelli relativi agli oneri indicati nel medesimo Modello precompilato.

Resta fermo, in ogni caso, che l'Amministrazione finanziaria potrà verificare sia l'esistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni (ivi comprese quelle per familiari a carico) ed alle agevolazioni, sia gli oneri certificati dai sostituti d'imposta, per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute.

³ Tali precisazioni valgono sia nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente, sia tramite un sostituto d'imposta o un CAF.

⁴ Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell'art.1, co.586, della legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014), l'Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi sulla spettanza della detrazioni per carichi di famiglia, ovvero eccedenze derivanti da precedenti dichiarazioni, in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro (cfr. ANCE "*Risposte Telefisco 2014 – C.M. 10/E/2014*" - ID n. 16261 del 19 maggio 2014). In tal caso, il rimborso viene effettuato, dopo i predetti controlli, direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

I termini e le modalità applicative delle citate disposizioni verranno individuati mediante uno o più Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art.9 dello Schema di D.Lgs.).

Inoltre, l'art.4 del D.Lgs. "Semplificazioni fiscali" armonizza le tempistiche relative ai termini di presentazione, consegna al contribuente e trasmissione della dichiarazione⁵.

In particolare, viene spostato:

- al 7 luglio il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi al sostituto d'imposta, ovvero al CAF e ai professionisti abilitati⁶;
- a 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione il termine di consegna ai contribuenti del Modello 730 da parte dei sostituti d'imposta, ovvero al CAF e ai professionisti abilitati⁷;
- al 7 luglio il termine di trasmissione all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche, dei dati delle dichiarazioni da parte dei medesimi soggetti abilitati⁸.

Sempre in tema di dichiarazione dei redditi, inoltre, l'art.6 del provvedimento prevede, nei confronti dei CAF, o dei professionisti abilitati, che hanno apposto sulla stessa un visto di conformità infedele, il pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, della sanzione e degli interessi, che sarebbe stata richiesta al contribuente in base ai controlli formali di cui all'art.36-ter del D.P.R. 600/1973 (si tratta del controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni).

In linea generale, l'invio al contribuente del 730 precompilato deve valutarsi positivamente poiché, soprattutto quando verrà implementato il sistema di acquisizione di tutti i dati utili da parte dell'Agenzia delle Entrate, permetterà un'effettiva semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti appartenenti alle categorie più deboli (pensionati e lavoratori dipendenti).

Detrazione del 65% - Eliminata la Comunicazione per i lavori pluriennali (art.13)

Nell'ambito degli adempimenti relativi alla fruibilità della detrazione IRPEF/IRES del 65% per il risparmio energetico, viene eliminato l'obbligo di inviare all'Agenzia delle Entrate l'apposita Comunicazione⁹ in caso di interventi che si protraggono oltre il periodo d'imposta.

Si ricorda che, attualmente, il mancato invio della Comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio comporta solo il pagamento di una sanzione amministrativa da 256 a 2.065 euro, e non produce la decadenza dal beneficio.

⁵ Vengono modificati gli artt. 13, 16 e 17 del D.M. 164/1999.

⁶ Il termine attuale fissato al mese di aprile per i sostituti d'imposta ed al mese di maggio per i CAF ed i professionisti abilitati (art.13 del D.M. 164/1999).

⁷ Il termine ad oggi in vigore è il 15 giugno per i CAF e i professionisti abilitati (art.16 del D.M. 164/1999) ed il 31 maggio per i sostituti d'imposta (art.17 del D.M. 164/1999).

⁸ Il termine di trasmissione oggi è il 30 giugno per tutti i soggetti abilitati (artt.16 e 17 del D.M. 164/1999).

⁹ Ai sensi dell'art.29, co.6, del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 2/2009 – cfr. anche il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009.

Il venir meno dell'obbligo di Comunicazione per i "lavori a cavallo d'anno" rappresenta un evidente alleggerimento degli adempimenti a carico dei contribuenti che intendano beneficiare delle agevolazioni per la riqualificazione energetica.

Tale scelta appare, quindi, pienamente condivisibile, anche se, per garantire la massima semplificazione, occorrerebbe intervenire anche sulla ritenuta operata dalle Banche in fase di accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dalle imprese esecutrici dei lavori.

Pur condividendone l'obiettivo di contrasto all'evasione, la ritenuta del 4% appare troppo onerosa, soprattutto in questo momento di grave difficoltà economica e di scarsa liquidità.

E' quindi opportuno eliminare tale adempimento, o ridurre al minimo la percentuale di ritenuta (ad esempio all'1%), anche alla luce del fatto che il contrasto all'evasione è assicurato, sia dalla necessaria tracciabilità dei pagamenti dei corrispettivi (con l'obbligatorio utilizzo del bonifico appositamente predisposto per le agevolazioni), sia dalla natura stessa delle detrazioni, che ne rende un efficace strumento di emersione di base imponibile fondato sul "contrasto di interessi".

Modifiche alle procedure per i rimborsi del credito IVA (art.14)

Sotto tale profilo, lo Schema di D.Lgs. "Semplificazioni fiscali", riscrivendo l'art.38-bis del D.P.R. 633/1972, prevede la necessità di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni IVA, al fine di ottenere il rimborso di crediti IVA di importo superiore a 15.000 euro, così come attualmente già previsto per effettuare la compensazione dei medesimi crediti con altri debiti fiscali in capo al contribuente.

Vengono, inoltre, apportate alcune modifiche, che estendono i casi in cui non è necessario prestare la garanzia fideiussoria per ottenere il rimborso dei crediti IVA, connessi *in primis* al limite di importo dei crediti medesimi che, dagli attuali 5.164 euro, passa a 15.000 euro (per ottenere il rimborso di crediti di ammontare pari o inferiore a 15.000 euro, pertanto, non sarà necessaria né l'apposizione del visto di conformità, né la garanzia fideiussoria).

RIMBORSI FINO A 15.000 EURO

In particolare, per i rimborsi IVA fino a 15.000 euro, il contribuente non deve presentare alcuna dichiarazione o garanzia fideiussoria.

RIMBORSI SUPERIORI A 15.000 EURO

Al fine di ottenere rimborsi IVA superiori a 15.000 euro, i **contribuenti** cd. "**virtuosi**" (ossia i soggetti che esercitano l'attività d'impresa da almeno 2 anni e che non abbiano ricevuto avvisi di accertamento o rettifica dell'IVA) **devono presentare**:

1. la **dichiarazione** o **istanza** da cui emerge il credito, **corredata** dal **visto di conformità**, o la sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti a ciò abilitati;
2. la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, che attesti i requisiti seguenti, ossia che:
 - il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta;
 - la consistenza degli immobili non è diminuita di oltre il 40% (per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata) rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta.

Come chiarito dalla C.M. 54/1999, con riferimento all'analogha disposizione ad oggi in vigore¹⁰ *«tale requisito non è richiesto nei confronti delle imprese che hanno come oggetto principale della loro attività la compravendita di immobili»*.

Pertanto, alla luce del citato chiarimento, si ritiene che la disposizione non riguardi i cd. "immobili merce" delle imprese di costruzioni, la cui cessione rientra *«nella normale gestione dell'attività esercitata»* e non comporta la suddetta limitazione al rimborso IVA;

- l'attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle predette risultanze contabili;
- per le società di capitali non quotate in borsa, non risultano cedute nell'anno precedente alla richiesta, azioni o quote della medesima società per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
- sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Diversamente, i cd. contribuenti **"non virtuosi"** che intendano richiedere rimborsi IVA superiori a 15.000 euro devono presentare idonea garanzia patrimoniale (titoli di Stato, fideiussione).

In sostanza, devono **prestare la garanzia** i soggetti che:

- **esercitano un'attività** d'impresa da **meno di 2 anni**, diversi dalle imprese cd. *"start-up innovative"*;
- **hanno ricevuto**, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, **avvisi di accertamento** o rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi IVA accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato in misura superiore a determinate percentuali, stabilite dalla medesima disposizione;
- hanno presentato la **dichiarazione**, o l'**istanza** da cui emerge il **credito IVA**, **senza il visto di conformità** o la sottoscrizione alternativa, **ovvero non abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**;
- **richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività**.

La durata della garanzia è pari a 3 anni dall'esecuzione del rimborso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dall'accertamento.

Nell'ipotesi in cui è prestata la garanzia, la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito non deve essere corredata dal visto di conformità ovvero dalla sottoscrizione alternativa.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate verranno definite le ulteriori modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi annuali ed infrannuali.

Tali modifiche, seppur manifestano l'intenzione del Governo di semplificare il procedimento di recupero dei crediti fiscali dei contribuenti, attenuano, ma non azzerano, i costi a carico del contribuente connessi al recupero del credito (siano essi

¹⁰ Ossia l'art.38-bis, co.7, lett.c, n.1, del D.P.R. 633/1972.

relativi al visto di conformità, piuttosto che alla presentazione della garanzia fideiussoria).

Per questo, riteniamo indispensabile prevedere meccanismi alternativi, in grado di coniugare l'interesse dell'Erario con il diritto del contribuente di vedersi riconosciuto, tempestivamente e senza costi, il rimborso del proprio credito.

Concessioni per la costruzione di opere pubbliche – Novità (art.26)

Al riguardo, l'art.26 dello Schema di D.Lgs. “*Semplificazioni fiscali*” modifica la disposizione che, nell'ambito delle concessioni relative alla costruzione ed all'esercizio di opere pubbliche, consente la deduzione di quote di ammortamento finanziario differenziate (quindi, non costanti negli anni), da calcolare sull'investimento complessivo realizzato (art.104, co.4, del D.P.R.917/1986 – TUIR).

In particolare, viene prevista l'abrogazione della disposizione che, ad oggi, prevede la determinazione delle predette quote di ammortamento mediante apposito Decreto del Ministro dell'economia e finanze specifico per singola opera.

In sostanza, viene prevista la possibilità di effettuare l'ammortamento finanziario, in quote differenziate, senza attendere, per ogni singola opera, l'emanazione del Decreto.

Ad oggi, infatti, le quote di ammortamento sono stabilite nei singoli casi con Decreto ministeriale, in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione. Inoltre, per ogni modifica dei piani di ammortamento delle imprese concessionarie, è necessaria un'ulteriore autorizzazione, sempre mediante Decreto.

Pertanto, al fine di semplificare gli adempimenti in capo alle imprese concessionarie, viene eliminato il Provvedimento autorizzativo dell'ammortamento finanziario in quote differenziate, in considerazione del fatto che le predette quote di ammortamento vengono già determinate nel piano economico-finanziario di ogni opera, approvato dall'Amministrazione concedente, e che costituisce parte integrante della concessione relativa alla costruzione ed all'esercizio delle opere pubbliche.

La predetta semplificazione procedurale deve essere valutata con favore, tenuto conto che facilita ed accelera la determinazione differenziata delle quote di ammortamento finanziario delle opere pubbliche realizzate in project financing.

Nuova definizione di “abitazione di lusso” (art.33)

L'art.33 dello Schema di D.Lgs. “*Semplificazioni fiscali*” interviene sulla nozione di “abitazione di lusso” ai fini IVA, rilevante ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta al 4% per la “prima casa”¹¹, allineandola con la definizione attualmente in vigore nell'ambito della disciplina dell'imposta di registro e dell'IMU.

Ai sensi dell'attuale disciplina IVA, le cd. “abitazioni di lusso” non possono essere vendute con aliquote IVA ridotte (4% applicabile nel caso in cui l'acquirente abbia i requisiti “prima casa” ovvero 10% applicabile nel caso di cessione di “abitazione non di lusso”) e sono definite dal DM 2 agosto 1969.

In base al DM 2 agosto 1969, si considerano “abitazioni di lusso”:

¹¹ Ai sensi del n.21 della Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.

- le unità immobiliari a destinazione abitativa che corrispondono a particolari fattispecie¹², quali ad esempio, unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 mq (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine), oppure abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq di superficie;
- le case o le singole unità immobiliari che possiedono almeno 5 delle caratteristiche tra quelle elencate dal punto 8) della Tabella allegata allo stesso DM, quali ad esempio, superficie utile complessiva superiore a 160 mq, terrazze e balconi, con superficie utile complessiva superiore ai 65 mq.

La modifica normativa contenuta nello Schema di Decreto Legislativo fornisce, invece, una nuova definizione, legata alla classificazione catastale dell'abitazione, così come già previsto per l'imposta di registro e per l'IMU.

In particolare, viene definita come **“abitazione di lusso”** l'unità immobiliare catastalmente classificata in:

- **A/1 (abitazioni di tipo signorile):** unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale;
- **A/8 (abitazioni in ville):** per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario;
- **A/9 (castelli, palazzi di pregio artistico e storico).**
Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità Tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. È compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.

Diversamente, per la “seconda casa” continua a valere la definizione di “abitazione di lusso” prevista dal DM 2 agosto 1969.

Premesso che, dalla definizione generale dei suddetti classamenti catastali, si evidenzia una sostanziale coincidenza con le caratteristiche indicate dal DM 2 agosto 1969 per l'individuazione delle “abitazioni di lusso”, alcune criticità potrebbero ravvisarsi per le unità di nuova costruzione, o incisivamente ristrutturate, accatastate in A/1.

Queste infatti, ad oggi, quando non rientranti nella definizione di “abitazione di lusso” di cui al DM 2 agosto 1969, possono fruire, in sede di cessione, dell'applicazione delle aliquote IVA ridotte (4% o 10%), mentre, con la definitiva approvazione del Decreto Legislativo, potranno scontare l'applicazione della sola aliquota ridotta del 10% e non più di quella del 4%.

¹² Cfr. artt.1-7 del DM 2 agosto 1969.

SCHEMA DI SINTESI: ALIQUOTE IVA PER LA CESSIONE DI ABITAZIONI IN A/1

ALIQUOTA	DISCIPLINA ATTUALE	DISCIPLINA FUTURA
4%	• se l'abitazione non rientra nella definizione di "abitazione di lusso" prevista dal DM 2 agosto 1969 • se l'acquirente ha i requisiti "prima casa" (art. 1, Nota II-bis della Tariffa allegata al DPR 131/1986)	MAI
10%	• se l'abitazione non rientra nella definizione di "abitazione di lusso" prevista dal DM 2 agosto 1969	• se l'abitazione non rientra nella definizione di "abitazione di lusso" prevista dal DM 2 agosto 1969
22%	in tutti gli altri casi	in tutti gli altri casi

Tale anomalia è strettamente correlata all'inadeguatezza dell'attuale definizione delle categorie catastali abitative, basata su standard costruttivi non più attuali e del tutto superati.

Per questo, sarebbe opportuno rinviare l'applicazione della nuova definizione di "abitazione di lusso" ai fini IVA (e, quindi, per le nuove costruzioni o per unità incisivamente ristrutturate) al momento in cui sarà definitivamente completato il processo di revisione del catasto, che dovrà interessare non solo i valori catastali, ma anche la definizione delle attuali categorie di censimento delle abitazioni.